



info@pclex.it

Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto
info@pclex.it

Principi e concetti essenziali di Diritto Penale

Università di Torino - Dipartimento Informatica

Il Diritto Penale

È un settore dell'ordinamento giuridico dello Stato ed è caratterizzato dalla natura della conseguenza giuridica che deriva dalla violazione delle sue prescrizioni, ossia dalla pena.

In particolare il **diritto penale** è quell'**insieme di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani che possono consistere in azioni od omissioni.**

Il Diritto Penale

Per quanto riguarda la definizione di **pena**, si può dire genericamente che essa è una **sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico** e sostanzialmente consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale, quale, ad esempio, la libertà, il patrimonio.

In Italia, attualmente, il principale complesso di norme giuridiche penali è costituito dal Codice Penale, il cosiddetto **Codice Rocco**, pubblicato con R.D. 19 ottobre **1930 n. 1398** ed entrato **in vigore** il **1° luglio 1931** a cui si aggiunge la normativa speciale.

PRINCIPIO DI LEGALITA'

Il diritto penale italiano si fonda sul principio di legalità (“nullum crimen, nulla poena sine lege”) sancito:

- dall'articolo 25 della Costituzione:

“...Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”;

- dall'articolo 1 del Codice Penale:

“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”;

PRINCIPIO DI LEGALITA'

LEGALITA' FORMALE si basa su TRE PRESUPPOSTI:

- 1) **RISERVA DI LEGGE**: solo al **potere legislativo** appartiene il monopolio normativo in materia penale - art. 25 Cost.
- 2) **TASSATIVITA'**: riguarda la tecnica di FORMULAZIONE delle norme penali (**indicazione precisa** di ciò che è penalmente illecito e **divieto per il giudice** di fare ricorso all'**analogia**)

PRINCIPIO DI LEGALITA'

3) IRRETROATTIVITA':

riguarda la VALIDITA' NEL TEMPO della legge penale

artt. 2 CP e 25 Cost:

irretroattività delle legge sfavorevole;

retroattività della legge favorevole

IL REATO

Soggetto attivo del reato (agente, reo).

SOLO LA PERSONA UMANA

- Responsabilità Enti ed Aziende D.Lgs. 231/2000
- Electronic Agents / Intelligenza Artificiale

Si distingue tra:

- CAPACITA' PENALE: riguarda tutti indistintamente
- CAPACITA' ALLA PENA: presuppone l'imputabilità

Precetto e Sanzione

Le **norme penali** di regola risultano costituite da due elementi:

- il **precetto**
- la **sanzione**

Il **precetto** è il comando di tenere una certa condotta, e cioè di non fare una determinata cosa o di compiere una data azione, e il più delle volte è **implicito**; ad esempio la legge penale in materia di omicidio ex art. 575 c.p. non dice “Non uccidere”, ma “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione etc..”.

Tuttavia dalla sanzione, che è fissata direttamente dalla disposizione, solitamente si ricava la regola di condotta ossia il precetto: **la sanzione è, dunque, la conseguenza giuridica che deve seguire l’infrazione del precetto.**

In alcuni casi il legislatore affida la **descrizione del precetto a fonti extrapenali, ossia a norme che provengono da altri rami dell'ordinamento** (come quello amministrativo) attraverso il meccanismo della **norma penale in bianco**, con la quale la scelta incriminatrice viene effettuata dal legislatore penale con la previsione della sanzione ma senza descrivere il precetto, con rinvio ad una fonte extrapenale

(un esempio è dato dall'**art. 650 c.p.**, in materia di contravvenzioni, che sanziona con "l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206" il comportamento di "chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene", formulando così un precetto in modo generico - l'osservanza di un generico "provvedimento legalmente dato dall'Autorità" - e determinando, invece la sanzione).

In altri casi il legislatore **rimanda l'integrazione del precetto ad atti normativi secondari o, addirittura, ad atti non normativi** (come, ad esempio, provvedimenti amministrativi).

D'altronde, la norma penale in bianco costituisce uno strumento opportuno in settori **altamente specializzati e tecnici, in cui l'atto normativo non può che contenere un precetto generico su un obbligo di obbedienza**, che deve essere completato dalla normativa secondaria, più idonea ad integrare con dati tecnici il precetto medesimo

|(si pensi, ad esempio, al decreto del Ministro della Sanità di **aggiornamento delle tabelle delle sostanze rientranti nel concetto di "stupefacenti"**).

Bene Giuridico / Interesse Tutelato



Ogni norma penale tutela un determinato bene o interesse

Pertanto, l'oggetto giuridico del reato è il **bene giuridico o l'interesse giuridico tutelato dalla norma** che prevede il reato (es: la norma che punisce il "furto" tutela il bene giuridico "patrimonio").

L'individuazione dei beni protetti **va fatta tenendo conto dei principi sanciti dalla Costituzione.**



L'oggetto giuridico non va confuso con l'oggetto materiale dell'azione

(ad esempio nel furto di un'automobile l'oggetto giuridico tutelato è il patrimonio mentre l'oggetto materiale della condotta è il veicolo).

Bene Giuridico / Interesse Tutelato

L'individuazione dell'oggetto giuridico tutelato **diviene indispensabile specie a fronte di reati che il legislatore non inserisce in una particolare categoria (si pensi ai reati previsti dalle leggi speciali);**

si può presentare la necessità di accertare la natura degli illeciti penali al fine di individuare la disciplina applicabile (ad esempio, **la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7, relativa al danno di particolare gravità, riguardante per espressa previsione normativa i soli delitti contro il patrimonio).**

IL REATO

Come è “STRUTTURATO” il reato?

E' un unicum che tuttavia **si** compone di **svariati elementi** che debbono tutti essere presenti per poter ritenere realizzata la fattispecie criminale prevista dalla legge:

CONDOTTA-EVENTO

RAPPORTO DI CAUSALITA'

OFFESA-ELEMENTO SOGGETTIVO

CONDOTTA

- Elemento essenziale e fondamentale:
senza condotta non può esserci reato
(mentre può esserci reato senza evento)
- Può consistere in una AZIONE o in una OMISSIONE.

L'OMISSIONE

Ha essenza NON FISICA ma **NORMATIVA** in quanto consiste nel **NON COMPIERE L'AZIONE POSSIBILE CHE IL SOGGETTO HA IL DOVERE GIURIDICO DI COMPIERE**

L'OMISSIONE

Quindi è la VIOLAZIONE DI UN DOVERE GIURIDICO DI FARE sempre che VI SIA IN CAPO AL SOGGETTO LA POSSIBILITA' CONCRETA DI ADEMPIERE DETTO DOVERE.

Es. (omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale)

L'EVENTO

- E' il RISULTATO dell'azione o dell'omissione e deve a queste essere legato da NESSO CAUSALE
- Non tutte le fattispecie di reato prevedono l'esistenza di un evento, tanto che accanto ai REATI DI EVENTO (es. omicidio) vi sono i REATI DI PURA CONDOTTA (es. evasione – accesso abusivo a sistema informatico).

L'EVENTO

L'evento è non solo MATERIALMENTE ma talvolta anche CRONOLOGICAMENTE distinto dalla condotta:

- si parla di **REATI AD EVENTO DIFFERITO** quando l'evento segue a distanza di tempo la condotta (es. morte nell'omicidio) e
- di **REATI A DISTANZA** quando l'evento si verifica in luogo diverso da quello in cui si è svolta la condotta (es. minaccia via internet; lesioni provocate da pacco esplosivo recapitato).

L'EVENTO

Infine l'evento può essere DI DANNO o DI PERICOLO a seconda che leda o metta soltanto in pericolo il bene protetto dalla norma

IL RAPPORTO DI CAUSALITA'

- Per poter attribuire all'agente un fatto penalmente illecito è necessario che CONDOTTA ed EVENTO siano tra loro LEGATI da NESSO CAUSALE.
- L'art. 40 CP a questo proposito usa il termine CONSEQUENZA.
- Ancor prima l'art. 27 Cost con il termine PERSONALE ha voluto escludere la responsabilità penale per fatto altrui.

CASO FORTUITO e FORZA MAGGIORE

- Art. 45 CP parla di NON PUNIBILITA' per il caso in cui il fatto sia stato commesso per CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE.
- Si tratta di fattori che ESCLUDONO IL RAPPORTO DI CAUSALITA' TRA CONDOTTA ED EVENTO

CASO FORTUITO e FORZA MAGGIORE

- **CASO FORTUITO:** fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento IMPREVEDIBILE (il ferito viene trasportato all'ospedale e muore per un incendio)
- **FORZA MAGGIORE:** forze naturali sopravvenute ESTERNE all'agente (uccisione del passante da parte di operaio che cade da un'impalcatura a causa di una tromba d'aria improvvisa)

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

- I moderni sistemi penali adottano il SISTEMA MISTO: non basta la lesione oggettiva del bene, non basta la sola volontà criminosa.

- ENTRAMBI: cioè LESIONE+ELEMENTO PSICOLOGICO

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

In sostanza il fatto illecito

DEVE APPARTENERE PSICOLOGICAMENTE

all'autore della condotta

Storicamente:

- responsabilità PER FATTO ALTRUI
- responsabilità OGGETTIVA (fatto proprio senza nesso psichico)

Conforme ai principi Costituzionali ?

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

- responsabilità COLPEVOLE

(fatto proprio + attribuibilità psichica)

- responsabilità PERSONALIZZATA

(art. 27 Cost. fatto proprio colpevole con esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva)

COLPEVOLEZZA

La colpevolezza è strutturata
su 3 capisaldi fondamentali:

- IMPUTABILITA'

- CONOSCENZA/CONOSCIBILITA' DEL PRECETTO PENALE

- DOLO o COLPA

IL DOLO

Cosa è il dolo per il codice?

E' **RAPPRESENTAZIONE e VOLONTA'** del fatto materiale tipico e **quindi di TUTTI GLI ELEMENTI (OGGETTIVI-POSITIVI-NEGATIVI)** della fattispecie di reato.

Art. 43 CP: definizione del dolo

LA COLPA

- Forma di colpevolezza STORICAMENTE PIU' RECENTE
- E' MENO GRAVE del dolo
- E' ECCEZIONALE e minoritaria (art. 42, 2° comma CP)
- E' SUSSIDIARIA: non è pensabile responsabilità colposa senza previsione di responsabilità dolosa per lo stesso fatto (es. omicidio)

LA COLPA

Quindi:

RIMPROVERO per aver realizzato, seppur INVOLONTARIAMENTE, tramite la VIOLAZIONE di REGOLE CAUTELARI di CONDOTTA, un fatto-reato che avrebbe potuto essere evitato mediante l'OSSERVANZA ESIGIBILE DI DETTA REGOLA

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA COLPA

- 1) mancanza della volontà del fatto tipico
- 2) inosservanza della regola di condotta
- 3) attribuibilità dell'inosservanza all'agente (in quanto dal medesimo sia esigibile il rispetto della regola cautelare)

LA PRETERINTENZIONE

La definizione è contenuta nell'art. 43 CP

Vi è la VOLONTA' DI UN EVENTO MINORE
e la NON VOLONTA' DI UN EVENTO PIU' GRAVE.

- Due ipotesi: omicidio ed aborto preterintenzionale.
- Secondo la dottrina più accreditata si tratterebbe di un dolo misto a colpa, interpretazione che renderebbe la preterintenzione non in contrasto col dettato dell'art. 27 Cost.

info@pclex.it